

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE

Art. 1

PRINCIPI E FINALITA':

Il Comune di Falconara M.ma, in conformità ai principi della Costituzione, della vigente normativa nazionale e regionale, promuove la realizzazione di interventi sociali finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità e la non discriminazione, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dall'inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia.

L'intervento economico ha carattere temporaneo e residuale rispetto agli altri interventi di natura sociale che possono concorrere a ridurre lo stato di bisogno e per il tempo strettamente necessario al superamento la condizione di necessità.

Inoltre, gli interventi previsti dal presente regolamento vanno posti in relazione alle altre risorse economiche assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

L'erogazione del contributo è collocato all'interno di un progetto socio-assistenziale che di norma deve essere ispirato ai principi del welfare generativo, deve prevedere l'impegno della persona a svolgere un'attività di pubblica utilità, o a partecipare a corsi di formazione e/o riqualificazione professionale, qualora ne ricorrano i presupposti. Il coinvolgimento in attività di pubblica utilità non dà luogo ad alcun rapporto di dipendenza dall'Ente o dal soggetto ospitante, né può configurarsi come elemento contrattuale.

Il progetto socio-assistenziale viene concordato e formalizzato attraverso un contratto collaborativo sottoscritto dai richiedenti. La concessione del contributo economico deve essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto socio-assistenziale, e finalizzata alla rimozione degli ostacoli che hanno portato alla non autosufficienza economica e al raggiungimento dell'autonomia.

Art. 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Regio Decreto 798/27 convertito il L. 2838/28 e del Regio Decreto 718/26 e successive modifiche;
- Art. 433 Codice Civile;
- D.Lgs. 109/1998;
- Legge 30 del 10 agosto 1998;
- Legge 431 del 9 dicembre 1998;
- Artt. 65 - 66 Legge 448 del 23 dicembre 1998;
- Legge 328 dell'8 novembre 2000;
- D. Lgs. 130/2000;
- D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 3

DESTINATARI:

IL DIRIGENTE
4° settore

Servizi alla Persona e Collettività
Dott. Maria Grazia...

1. Possono accedere ai contributi economici:

- a) i residenti nel Comune di Falconara M.ma ;
- b) i cittadini stranieri in possesso di una regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità. Vengono esclusi dal godimento del diritto a prestazioni sociali nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato rilasciato in subordine al possesso di mezzi di sussistenza propria (permessi di soggiorno rilasciati per affari, cure mediche, gare sportive, studio, turismo, residenza elettiva, motivi religiosi);
- c) i soggetti che non hanno usufruito di contributi economici del Comune nell'anno corrente e nei due anni precedenti superiori a 2500 €;
- d) i soggetti che risultano in possesso di dichiarazione I.S.E.E. inferiore a 10000 €;
- e) i soggetti che non risultano intestatari di case di proprietà prive di mutuo;
- f) i soggetti che non risultano usufruttuari di alloggio.

2. Può accedere ai contributi economici del Comune soltanto un componente del nucleo familiare richiedente.

Art. 4

PRESTAZIONI:

Sulla base del progetto socio-assistenziale redatto dal Servizio Sociale Professionale a seguito della valutazione della domanda presentata e della situazione socio-economica del nucleo, possono essere erogate le seguenti prestazioni:

- a) contributi economici per pagamento diretto o rimborso di utenze;
- b) contributi economici finalizzati al mantenimento dell'abitazione;
- c) contributi economici per pagamento diretto di servizi per la famiglia (refezione scolastica, trasporto, asilo nido, centro estivo, sport e doposcuola);
- d) contributi economici, erogabili anche tramite voucher, correlati alle finalità del progetto socio-assistenziale individuale.

Art. 5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda viene effettuata direttamente dal soggetto richiedente o da chi ne esercita la tutela mediante la compilazione della modulistica predisposta e consegnata al Servizio Sociale Professionale.

Alla domanda va allegata la documentazione non autocertificabile comprovante la richiesta (documentazione sanitaria, bollette relative alle utenze, contratto di affitto, documenti che attestino l'avvio della procedura di sfratto o di interruzione di servizi essenziali, ecc.). Va inoltre presentata la documentazione relativa al reddito e un'autocertificazione attestante il patrimonio familiare, la presenza di sostegni e benefici erogati da altri soggetti pubblici e/o del privato sociale.

I soggetti e/o nuclei familiari che presentano una certificazione ISEE pari a zero devono dichiarare e/o presentare la documentazione attestante le fonti di sostentamento.

Comune di
Falconara M.ma
Servizio Sociale Professionale
Dott. Roberto Brunetti

Art. 6

ENTITA' DEI CONTRIBUTI ECONOMICI:

1. La concessione del contributo viene effettuata in base alle risorse disponibili e comunque non superiore alla somma annuale di euro 1500 € per ogni nucleo familiare e calcolato in base ai seguenti parametri:
 - da zero a 500 € per ISEE tra i 7000 e i 10000 €;
 - da 501 a 1000 € per ISEE tra i 4000 e i 6999 €;
 - da 1001 a 1500 € per ISEE tra i zero e i 3999 €.
2. La tipologia di prestazione e la somma concessa sono stabilite dal Servizio Sociale Professionale sulla base del progetto socio-assistenziale e delle preferenze fissate all'art. 7.
3. Dalla somma fissata all'art. 6 comma 1 vengono sottratti eventuali contributi percepiti nell'anno solare corrente e precedente derivanti da: Artt. 65 - 66 Legge 448 del 23 dicembre 1998, Regio Decreto 798/27 convertito il L. 2838/28 e del Regio Decreto 718/26 e successive modifiche, Legge 431 del 9 dicembre 1998, Legge 30 del 10 agosto 1998.

Art. 7

PREFERENZE:

Nella valutazione delle domande costituirà condizione di preferenza:

- presenza di minori e/o soggetti non autosufficienti nel nucleo familiare;
- non avere mai usufruito di contributi del Comune;
- non avere percepito, nell'anno corrente e precedente, contributi Regionali;
- non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune per le quali sia stato avviato procedura coattiva di recupero;
- Essere residenti nel Comune da almeno 3 anni;
- I soggetti che non risultano intestatari di alloggi ERAP o comunali ;

Art. 8

RISORSE PARENTALI:

Oltre al reddito del richiedente va preso in considerazione il reddito delle persone non conviventi tenute per legge al rispettivo mantenimento di cui all'art. 433 del Codice Civile. Qualora i parenti tenuti per legge agli alimenti non siano disposti ad adempiere ai propri obblighi, il Servizio Sociale Professionale procederà comunque all'erogazione della prestazione, purché ciò sia richiesto dalla valutazione della situazione, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle somme.

Art. 9

INTERVENTI A FAVORE DEI NON RESIDENTI:

Sono rivolti a soggetti non residenti coinvolti in percorsi socio-assistenziali che prevedono la partecipazione del Servizio Sociale Professionale del Comune, anche congiuntamente ai Servizi del Territorio, del Terzo Settore e del Volontariato.

IL DIRIGENTE

4° settore

Servizio al Cittadino e Collettività

Dr. Maria Grazia

Per interventi straordinari si intendono erogazioni una tantum finalizzate a:

- pagamento del viaggio per il rientro nel luogo dell'ultima residenza accertata;
- progetti del Servizio Sociale Professionale in collaborazione con altri soggetti (servizi del territorio, terzo settore, volontariato), concordati con l'interessato, finalizzati all'elaborazione di un percorso socio-assistenziale volto all'autonomia.

L'importo massimo da erogare con anticipazioni di cassa è pari a 1500 €.

ART. 10

MOTIVI DI ESCLUSIONE:

Possono determinare l'esclusione dal beneficio le seguenti circostanze:

- mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 3;
- mancata adesione al progetto socio-assistenziale non ottemperando a quanto stabilito nello stesso;
- il possesso di auto superiore a 15 CV con alimentazione a benzina e a 18 CV con alimentazione a gasolio immatricolate da meno di sei anni, di auto di lusso sportive indipendentemente dall'anno di immatricolazione, di autocaravan o di imbarcazione da diporto, di cavalli da corsa sia mantenuti in proprio che in pensione.

ART. 11

PRESTITO SULL'ONORE

E' un prestito rivolto a soggetti singoli o nuclei familiari con ISEE superiore a 10.000 € e in deroga ai requisiti previsti dall'art. 3 comma 1.

E' finalizzato a sostenere progetti in una prospettiva di cambiamento e autonomia di situazioni in carico ai servizi e nell'ambito di un progetto socio-assistenziale.

La cifra massima erogabile è pari a 3000 €.

Chi richiede il prestito deve avere un'entrata minima che consente la restituzione dello stesso, a tasso zero, entro 30 mesi.

In caso di mancata restituzione della somma prestata si attiveranno le procedure per il recupero delle somme dovute.

ART. 12

PROCEDURE DI EROGAZIONE:

Il Servizio Sociale Professionale raccoglie le domande pervenute secondo quanto previsto al precedente art. 5 e predisponde l'eventuale proposta di contributo contenente tutti gli elementi utili alla definizione della pratica e all'entità della somma erogata. Alla proposta va allegato il progetto socio-assistenziale concordato con il beneficiario.

Il Responsabile
del Servizio Sociale Professionale
Dott. *[firma]*

La concessione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente del consenso all'accesso da parte dei servizi sociali alle informazioni relative alle condizioni reddituali e patrimoniali. Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che possono essere attivati controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese.

Le domande vengono valutate da un'équipe composta dal personale dei servizi sociali e possono essere approvate o respinte.

Il contributo sarà erogato previa adozione di determinazione dirigenziale.

Dell'esito della pratica verrà data comunicazione scritta al richiedente.

ART. 13

CONTROLLI:

Periodicamente il Comune di Falconara M.ma procederà alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata come previsto dalla normativa vigente.

Per i redditi ISEE pari a zero i controlli e gli accertamenti sopra citati avverranno sempre.

I cittadini hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni che interverranno nel periodo di erogazione degli interventi previsti dal presente regolamento.

Le domande contenenti dichiarazioni mendaci sono annullate ed inviate all'autorità competente nei casi previsti dalla legge.

ART. 14

DECADENZA DAL BENEFICIO E AZIONI DI RIVALSA:

Ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, i cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni o documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.

IL DIRIGENTE
4° settore
Servizi alla Persona e Collettività
Dott. Alberto Brunetti